

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3111 del 19/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società DALFIUME NOBILVINI SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione e Vendita Vino, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Madonnina n.3041.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3227 del 16/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società DALFIUME NOBILVINI SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione e Vendita Vino, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Madonnina n.3041.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativa alla società DALFIUME NOBILVINI SRL (C.F. 02422060372 e P.I. 00577051204) per l'impianto destinato ad attività di Produzione e Vendita Vino, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Madonnina n.3041, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società DALFIUME NOBILVINI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società DALFIUME NOBILVINI SRL (C.F. 02422060372 e P.I. 00577051204) con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Madonnina n. 3041, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Madonnina n. 3041, ha presentato, nella persona di Gabriella Mortera, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 18/12/2015 (Prot.n. 29517) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota Prot. n. 30078 del 24/12/2015 (pratica. n. 54/AS/15), pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 24/12/2015 al PG.148218, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ARPA di Imola e al Comune di Castel San Pietro Terme, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota Prot. n. 30522 del 31/12/2015 (pratica. n. 54/AS/15), pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 31/12/2015 al PG.149990, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ARPA di Imola e al Comune di Castel San

---

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Pietro Terme, la sospensione del procedimento amministrativo di rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale, in quanto a seguito di un precedente rapporto di sopralluogo svolto da ARPA Imola in data 14/12/2015 erano stati rilevati, nei pressi dello stabilimento, inconvenienti ambientali necessitanti di accurati approfondimenti documentali e tecnici al fine di evidenziare accuratamente l'impianto di depurazione aziendale;

- In data 01/01/2016 la pratica è in carico ad ARPAE-Sac di Bologna al numero Sinadoc 2613/2016
- L' ARPAE-Sac di Bologna, a seguito di disguidi informatici indipendenti dalla sua volontà, con propria nota del 15/04/2016 PGBO/2016/6743, provvedeva ad inoltrare alla Ditta la richiesta di integrazione documentale, utile al fine di superare il provvedimento di sospensione procedimentale;
- La Dittà in data 23/12/2016 con propria nota, agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/12/2016 al PGBO/2016/24607, provvedeva ad inoltrare al Comune di Castel San Pietro Terme, ad ARPAE-SAC di Bologna ed agli altri enti coinvolti la documentazione integrativa richiesta al fine di poter riavviare il procedimento amministrativo;
- L'ARPAE - Servizio Territoriale , con nota del 22/03/2017, PGBO/2017/7448, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna e al Comune di Castel San Pietro Terme, avendo verificato la compatibilità ambientale dell'impianto, il parere favorevole con prescrizioni, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Bologna, data di redazione 16/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto DALFIUME NOBILVINI SRL**  
**Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Madonnina n. 3041**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

**Scarico** in un fosso di campagna nei pressi della via Madonnina **di acque reflue industriali** costituite dall'unione delle acque originate dai processi produttivi con le acque reflue domestiche originate dai servizi igienici aziendali. I reflui domestici sono pretrattati con fosse biologiche o Imhoff e poi confluiscono, unitamente alle acque reflue industriali, al depuratore biologico a fanghi attivi a servizio dell'intero stabilimento.

Nella stessa condotta di scarico, a valle del pozzetto di ispezione/campionamento delle acque reflue industriali, confluiscono anche le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti raccolte con rete separata acque meteoriche; per le attività svolte e le procedure gestionali adottate, le acque meteoriche di dilavamento, se adeguatamente gestite con gli accorgimenti ed i miglioramenti tecnici prescritti da ARPA ed indicati nel presente atto, non sono soggette al rispetto di particolari limiti di accettabilità.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque reflue industriali nel punto di controllo finale (in planimetria denominato pozzetto di prelievo ufficiale) deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
2. **Entro 30 giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione**, dovrà essere predisposta e inviata mediante PEC ad ARPAE-Sac di Bologna e ARPAE- ST di Imola una relazione e planimetria dettagliata, che rappresenti l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti nel precedente atto autorizzativo e specificatamente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- Realizzazione del pozzetto di ispezione/campionamento sulla condotta di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dei coperti, a valle del pozzetto di raccolta ed immediatamente a monte dell'immissione nella condotta di scarico delle acque reflue industriali;
  - Installazione dell'idoneo dispositivo manuale di intercettazione (es.Paratia/saracinesca) sulla condotta di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dei coperti, a valle del pozzetto di raccolta ed immediatamente a monte dell'immissione nella condotta di scarico delle acque reflue industriali, da attivarsi in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti accidentali, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze liquide nella rete di raccolta delle acque meteoriche e quindi causare possibile contaminazione nel corpo ricettore;
  - Avvenuta interruzione del collegamento fognario esistente tra la vasca di cemento coperta attualmente utilizzata come contenitore per il rottame di vetro ed il depuratore aziendale;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
- le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
  - i pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
  - se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
  - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
  - durante l'arco dell'intero anno lavorativo sia i reflui di origine industriale che quelli provenienti dai servizi igienici aziendali siano convogliati e trattati nell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi a servizio dello stabilimento;
  - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere

- disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  - venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse biologiche o Imhoff esistenti e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento di sostanze pericolose e/o comunque contaminati che possano essere causa di inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere comunque realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
  - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

#### **Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°52614 del 02/04/2012 CL 11.4.5/199/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

-----  
Pratica Sinadoc 2613/2016

Documento redatto in data 05/06/2017



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**